

Trib. Varese, sez. Luino, sentenza 23 aprile 2012 - est. G. Buffone

## FATTO<sup>1</sup>

Con la citazione introduttiva del giudizio, la parte attrice citava in giudizio i convenuti per sentirli condannare al risarcimento del danno, per i fatti occorsi in data 1 dicembre 2001, allorché questi ultimi, secondo la prospettazione attorea, aggredivano il BN causandogli lesioni ed i danni di cui al libello introduttivo di causa.

I convenuti si costituivano, ad eccezione del BC.

All'udienza del 22 febbraio 2006, la parte attrice rinunciava alla domanda nei confronti del convenuto DM e per l'effetto, in parte qua, il giudizio veniva dichiarato estinto. Nelle more, in corso di processo, la parte attrice perveniva ad una composizione bonaria anche con le altre parti costituite e, per l'effetto, precisando le conclusioni, reduceva oggettivamente e soggettivamente la domanda, chiedendo esclusivamente la condanna del convenuto BC.

## DIRITTO

Con sentenza del 4 luglio 2003, il Giudice per le indagini preliminari di Varese ha applicato ai convenuti la pena "pattggiata" con il Pubblico Ministero per i fatti di causa. Si tratta di un elemento probatorio su cui è possibile fondare l'odierna decisione.

La sentenza di patteggiamento, infatti, è "*indiscutibile elemento di prova che ben può essere utilizzato, anche in via esclusiva, per la formazione del proprio convincimento, dal giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per le quali l'imputato abbia ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione*" ritenendo di non procedere al proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (cfr. Cass. n. 22549/2008, Cass. n. 22548/2008, Cass. n. 20765/2005, Cass. n. 19251/2005, Cass. n. 9358/2005, Cass. n. 23771/2004, Cass. n. 3626/2004, Cass. n. 19505/2003, Cass. n. 4193/2003, Cass. n. 2724/2001, Cass. n. 15572/2000, Cass. n. 11301/1998, Cass. n. 9976/1998; efr. anche Corte Cost. n. 394/2002 e

<sup>1</sup> All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stessa sentenza segue l'art. 132 e.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09. Ciò nondimeno, tenuto conto della complessità del processo, è opportuno scandire le vicende più salienti del procedimento.

Corte Cost. n. 499/1995; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Ivrea sentenza 7/12/2005 n. 101/2005; v. Tribunale di Piacenza; sentenza 28 aprile 2011, n. 346/2011).

Orbene, nel caso di specie, risulta quindi che l'1 dicembre 2001, l'attore saliva a bordo delle Autolinee Varesine per raggiungere la propria abitazione in Germignaga. Quivi incontrava BC che si doleva del fatto di essere stato saluto dall'attore, non gradendo il suddetto saluto, dichiarandosi "razzista". Il BC, quindi, raggiungeva telefonicamente gli altri convenuti e disponeva che lo raggiungessero a Ghirla "*perché c'erano dei problemi con dei senegalesi*". Giunti alla fermata dell'attore, in Germignaga, località Ghirla del Comune di Valganna, alle ore 20.30, per meri motivi razziali, i convenuti, quindi, aggredivano con violenza l'attore, preordinando il grave atto offensivo in occasione del transito dello stesso sul trasporto pubblico locale. I convenuti attendevano l'attore alla fermata, circondavano lo stesso e lo colpivano ripetutamente, anche con bastoni, in particolare anche al capo. L'aggressione veniva inaugurata dal BC. Il fatto trova conferma probatoria anche nei documenti: emerge che, addirittura, il Pubblico Ministero fu costretto a sentire la parte offesa in ospedale, poiché sofferente e gravemente tramortita dalle lesioni (v. documenti versati in atti). La credibilità delle prove è, poi, suffragata dalla documentazione medica e dall'assenza dello stesso convenuto all'interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c.

La finalità razziale è testimoniata anche dall'esordio del fatto illecito: l'attore saliva a bordo dell'autobus e, con educazione, salutava i presenti, tra cui il BC. Questi gli rispondeva: "*perché mi saluti? Lo sai che sono razzista e che sono anche contro i musulmani?*".

E', quindi, provato che: i convenuti aggredirono l'attore; i convenuti aggredirono l'attore per motivi razziali; i convenuti picchiarono selvaggiamente l'attore causandogli lesioni. E', allora, provato che: avvenne l'accadimento storico dell'1 dicembre 2001 costituente fatto illecito; l'illecito fu sorretto dall'elemento psicologico del dolo (quanto si rieva pure dal fatto che l'aggressione fu appositamente organizzata e sorretta da motivi di discriminazione razziale); l'illecito causò un danno all'attore.

Quanto ai danni subiti dall'attore, in corso di giudizio sono stati acquisiti gli elaborati tecnici espletati nella sede penale dagli ausiliari appositamente nominati: consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento penale, su incarico del P.M. E' stata anche acquisita in atti la perizia del dott. PE per la valutazione medico-legale di BN. Come ha chiarito il Supremo Consesso, infatti (v. Cass. Civ., sentenza n. 28855 del 5 dicembre 2008), il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile. Ne consegue che anche una consulenza tecnica disposta dal P.M. in un procedimento penale, se ritualmente prodotta dalla parte interessata, può essere liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di un fatto determinato (v. Cass. Civ., sez. 3, Sentenza n. 16069 del 20 dicembre 2001).

Ciò detto, dalla CTU del PM si ricava che, in conseguenza delle lesioni, fu, tra l'altro, causata all'attore un'afasia, ovvero un disturbo del linguaggio che determina la incapacità di articolare correttamente la parola, disturbo che i consulenti accertano non essere scomparso completamente nemmeno in sede di esame del danneggiato. I consulenti accertano, pure, che l'aggressione fu così violenta che furono causati all'attore un trauma cranico e un focolaio di frattura, a livello cranico, con residui estetici consistenti in un infossamento della regione frontale paramediana sinistra, dove si apprezza alla palpazione un'area comprimibile di consistenza elastica, dolorosa, ricoperta da cute cicatriziale. Associato al trauma conseguente, i CTU segnalano cefalea e, per entrambe (cefalea e afasia) escludono ulteriori miglioramenti. Quanto al rapporto eziologico, secondo i CTU *"il rapporto causale che lega l'evento traumatico rappresentato dall'aggressione con le lesioni ad esso conseguite è innegabile"*.

Dalla CTU del dr. PE si ricava, invece, che BN, per effetto dell'aggressione, riportò un danno biologico pari al 15%, con ITT di 18 giorni ed un periodo di TIP al 75% di 22 giorni.

Sulla base dei suddetti dati, può procedersi all'accertamento del danno effettivo patito, sul versante biologico. Per la quantificazione del pregiudizio alla salute, si reputa di dover fare riferimento alle

tabelle liquidatorie del Tribunale di Milano, per ragioni di equità sostanziale e per la loro maggiore diffusione sul territorio nazionale (v. Cass. Civ., sez. III, sentenza 7 giugno 2011 n. 12408). Applicando le suddette tabelle, facendo riferimento all'età del danneggiato al momento del fatto illecito (36 anni), si ottiene una lesione macropermanente, quale danno biologico, per € 41.100,00 ed un risarcimento totale per invalidità temporanea pari ad € 3.140,00. Il danno alla salute complessivo è di Euro 44.240,00

Si tratta di somme che, secondo il prudente apprezzamento di questo magistrato, debbono essere personalizzate. Come noto, l'aumento è accordato a titolo di "personalizzazione" complessiva della liquidazione del danno, laddove il caso concreto presenti peculiarità allegare e provate (come nel caso di specie) per quanto attiene agli aspetti anatomico-funzionali e relazionali ed agli aspetti di sofferenza soggettiva. Nel caso di specie, la traumatica vicenda dannosa, dal punto di vista soggettivo, ha lasciato tracce di particolare incidenza negativa sulla persona del danneggiato, quali, in particolare, l'afasia, la modifica estetica e la sofferenza-cefalea. Si tratta di "casse di risonanza" del danno che obbligano ad un incremento della posta risarcitoria sino alla misura di euro 50.000,00. La somma va devalutata alla data del sinistro e si approda, così, all'importo di Euro 39.745,00.

Costituendo l'obbligazione di risarcimento del danno un'obbligazione di valore sottratta al principio nominalistico, la rivalutazione monetaria è dovuta a prescindere dalla prova della svalutazione monetaria da parte dell'investitore danneggiato ed è quantificabile dal giudice, anche d'ufficio, tenendo conto della svalutazione sopravvenuta fino alla data della liquidazione. È altresì risarcibile il nocimento finanziario (lucro cessante) subito a causa del ritardato conseguimento della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, con la tecnica degli interessi computati non sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma sulla somma originaria rivalutata anno per anno ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio. La somma è, quindi, di Euro 60.800,00.

La parte attrice, sin dalla citazione introduttiva e con conclusione confermata dall'attore dell'udienza di precisazione delle conclusioni,

ha richiesto anche gli ulteriori danni, qualificati di tipo esistenziale o morale.

Giova ricordare che il divieto di duplicazione risarcitoria, che si infrange contro l'utilizzo indiscriminato di etichette liquidatorie (morale, biologico, esistenziale) non modifica, nemmeno in minima parte, il principio costituzionale di riparazione integrale, soprattutto là dove siano arrecate lesioni a situazioni giuridiche soggettive diverse, coperte da protezione costituzionale. Orbene, nel caso di specie, effettivamente, accanto ad una lesione del benessere psico-fisico del danneggiato, l'atto di violenza ha pure violato, in modo gravemente offensivo e serio, un altro bene giuridico a protezione costituzionale, ovvero quello all'identità culturale e personale, quale risvolto applicativo del diritto a non subire discriminazioni e trattamenti offensivi, fondati su ragioni di tipo razziale. Il subire una gravissima violenza fisica, per il solo fatto di essere senegalese, ha causato nel BN una lesione al diritto a non essere discriminato nel territorio italiano, in ragione della provenienza geografica. Il diritto a non subire discriminazioni costituisce un diritto che, se lesa, consente autonomo risarcimento non patrimoniale (2059 c.c.) poiché interesse tipizzato già in via legislativa (v. Trib. Milano, 23 settembre 2009 in *Corriere del Merito*, 2010, 1, 19) ed a protezione costituzionale. E' quanto chiarito dalle stesse Sezioni Unite: la violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale costituisce una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (Cass. civ., Sez. Unite, 11 novembre 2008, n. 26972).

La lesione del diritto alla salute e la lesione del diritto a non subire discriminazioni, costituiscono autonomi strappi a situazioni giuridiche soggettive e, dunque, autonomo deve essere il ristoro. Nel caso di specie, alla luce della gravissima modalità con cui è avvenuto il fatto, si reputa equo riconoscere, all'attualità, un risarcimento per violazione del diritto a non ricevere discriminazioni, in misura pari a quello alla salute e, quindi, in Euro 60.800,00 già attualizzati. Indici sintomatici della grave lesione percepita dall'attore sono: le modalità del fatto; la preordinazione dell'illecito; l'odiosa ostentazione delle finalità

razziali; il fatto che l'offesa sia avvenuta in "gruppo", con modalità aggressive, quindi, in cui la vittima era nella totale signoria degli aguzzini; il tipo di lesioni inferte (al capo), indicative di una intenzione esplicita ed espressa nel senso di cagionare i danni poi effettivamente provocati.

In conclusione, spetta un complessivo danno non patrimoniale di Euro 121.600,00. La misura richiesta dall'attrice è superabile in quanto la stessa, fin dalla citazione, ha espressamente quantificato la somma in Euro 140.000,00 "o quella maggiore che risulterà in corso di causa", clausola conservata nelle conclusioni finali.

La parte attrice ha richiesto, nelle conclusioni rese all'udienza conclusiva del giudizio, la condanna pro-quota del corresponsabile BC. Si tratta di modifica ammissibile costituendo un "minus" rispetto alla domanda originaria e non restando, dunque, violato l'art. 112 c.p.c. Il fatto illecito a composizione plurisoggettiva (in cui la vittima è seviziata da più aggressori) costituisce una classica ipotesi di obbligazione solidale dal lato passivo (1292, prima parte, c.c.). Le transazioni stipulate dalla parte attrice con le parti costituite nell'odierno giudizio non producono quindi effetti in favore del convenuto contumace, posto che questi non ne ha profittato (1304 c.c.). Il creditore ha diritto a richiedere l'intero verso l'uno o tutti i condebitori ma può anche agire pro-quota, come in questo caso. Nei rapporti interni, tuttavia, la partecipazione al danno dei singoli corresponsabili si presume uguale, non risultando diversamente (artt. 1298, 2055 c.c.).

BC va, conclusivamente, condannato ad Euro 30.400,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.

Le spese legali seguono la soccombenza. In attesa del DM attuativo previsto dall'art. 9 del D.L. 1/2012, si applicano per la liquidazione giudiziale le tariffe forensi vigenti, in virtù della Legge 27/2012. La parte attrice è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Vi è, però, che nell'odierno giudizio sussiste prova di introiti percepiti, in virtù delle transazioni, medio tempore, tali da consentire al danneggiato di superare i limiti e le soglie previste dalla Legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Conseguentemente, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato va revocata e le spese

vanno poste a carico del convenuto contumace. Le spese di lite si liquidano come da nota spese, ritenuta congrua.

### P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI VARESE,  
SEZIONE DISTACCATA DI LUINO,

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Buffone, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al numero 3270 dell'anno 2004, già iscritto presso la sezione distaccata di Gavirate, poi soppressa nelle morc, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:

#### ACCOGLIE

per le causali di cui in parte motiva ed entro i limiti nella stessa indicati, la domanda della parte attrice, perché fondata; per l'effetto

#### CONDANNA

BC, nato a ... al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte attrice, PN, liquidato, limitatamente alla sua quota, in complessivi Euro 30.400,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.

#### REVOCA

per le causali di cui in parte motiva, l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato, disposta con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese del 15 giugno 2004, per l'effetto,

#### CONDANNA

BC ... al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte attrice che

#### LIQUIDA

come segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

<b>Spese</b>	<b>€. 40,00</b>
<b>Diritti</b>	<b>€. 1.000,00</b>
<b>Onorari</b>	<b>€. 1.377,50</b>

Vanno aggiunti rimborso dell'Iva e del Cpa giusta l'art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 576.

**MANDA alla cancelleria per i provvedimenti di competenza**

**SENTENZA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA COME PER LEGGE**

**LUINO, Lì 23 APRILE 2012**

**IL GIUDICE  
DOTT. GIUSEPPE BUFFONE**